

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 25 giugno 1991, n. 7142

*L'azione popolare correttiva, di cui all'art. 82 del d.P.R. 570/1960, può essere fatta valere per ottenere una pronuncia giudiziale d'ineleggibilità a tutela dell'interesse pubblico, non per intervenire "ad adiuvandum" per sostenere le ragioni del candidato di cui sia in contestazione l'eleggibilità.*

*Omissis.*

Con il terzo motivo, che ha priorità logica rispetto al secondo relativo al merito, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 105 c.p.c. e degli artt. 1 e segg. della legge n. 1147/66 e del D.P.R. n. 570/60, nonché l'errato esame di un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'intervento in causa dell'elettore ... a sostegno della eleggibilità del contumace ...

Sostiene il ricorrente che l'azione popolare è esperibile per sostenere sia l'ineleggibilità sia la eleggibilità del candidato; che, pertanto, l'intervento era ammissibile e, conseguentemente, il regola preventivo di giurisdizione proposto dall'interventore avrebbe dovuto dar luogo alla sospensione del processo ai sensi dell'art. 367 c.p.c.; che esso ricorrente aveva interesse ad impugnare la declaratoria d'inammissibilità dell'intervento, contenuta nella sentenza di primo grado, sia ai fini della sospensione suddetta sia per beneficiare dell'aiuto che l'interventore avrebbe potuto fornirgli.

Tali censure sono infondate.

Deve, infatti, condividersi quanto rilevato in proposito dalla corte d'Appello (che assorbe anche il profilo dell'interesse del ... alla impugnazione) e cioè che l'azione popolare correttiva - la quale consente ad ogni elettore, a norma degli artt. 82 del D.P.R. 570/60, modificato dell'art. 1 della legge 1147/66, 7 di detta legge e 19 della legge 108/68, di agire in giudizio o d'intervenire in un giudizio iniziato da altri per invocare il controllo giurisdizionale sul rispetto delle norme in materia ineleggibilità - non può essere piegata, per il suo stesso carattere eccezionale, a scopi che non le sono propri, diversi da quelli di conseguire una pronuncia giudiziale d'ineleggibilità a tutela dell'interesse pubblico.

Nel caso concreto, l'intervento, diretto a contrastare, in nome delle ragioni del resistere (...), quale addotte dal ricorrente (...), che aveva appunto chiesto il controllo giurisdizionale sull'osservanza delle norme in tema di eleggibilità, si poneva, quindi, al di fuori dello schema dell'azione popolare, anzi in posizione a questa antitetica per assumere i connotati dell'intervento adesivo dalla parte del resistente, che, costituendosi in causa (come poteva, essendogli stato validamente notificato il ricorso introduttivo), avrebbe potuto svolgere quelle stesse ragioni prospettate dell'interventore.

*Omissis.*